

## **Quando rinnovare la patente di guida**

Le patenti delle categorie A e B sono valide 10 anni. Se rinnovate a chi ha superato i 50 anni di età sono valide 5 anni. Dopo il 70 anno sono valide per 3 anni.

Per il rinnovo si devono effettuare: una visita medica ( a pagamento), presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada, munirsi di marca da bollo di euro 14,62, codice fiscale ed effettuare un versamento di euro 9.00 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile.

Il tagliando del rinnovo della patente verrà inviato direttamente al domicilio del richiedente.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, per ragioni di specifica competenza, al locale ufficio della Motorizzazione Civile, oppure telefonare al Numero Verde 800232323, oppure consultare il sito [www.infrastrutturetrasporti.it](http://www.infrastrutturetrasporti.it)

## **Cosa fare in caso di smarrimento della patente**

Entro 48 ore dalla constatazione di furto o smarrimento, bisogna presentare denuncia presso l' autorità di Pubblica Sicurezza, portando con sé due foto recenti formato tessera e un documento valido di identità'.

Al momento della denuncia viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, per ragioni di specifica competenza al locale ufficio della Motorizzazione Civile oppure consultare il sito [www.infrastrutturetrasporti.it](http://www.infrastrutturetrasporti.it)

## **Come funziona la patente a punti**

Ad ogni patente viene assegnato un punteggio iniziale di venti punti che diminuisce se vengono commesse alcune infrazioni per le quali il Codice della Strada, in aggiunta ad altre sanzioni, prevede la perdita di punti.

La quantità di punti persi dipende dal tipo di violazione: si passa da un massimo di 10 punti per le violazioni più gravi ad un minimo di un punto.

La tabella completa delle detrazioni è disponibile sul sito ACI internet [www.aci.it](http://www.aci.it)

È da ricordare che la quantità di punti detratti viene raddoppiata ai "neopatentati", cioè a coloro che hanno la patente da meno di 3 anni.

Per conoscere il punteggio della patente si può chiamare da un telefono di rete fissa il "Servizio Informazioni Patente a Punti" al numero 848-782782 (al costo di una telefonata urbana) oppure consultare il sito [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it)

## **Chi perde i punti della patente**

I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell'infrazione, non da quella del proprietario del veicolo.

Se invece non è possibile identificare il conducente, il verbale viene inviato al proprietario del veicolo il quale deve comunicare agli organi di polizia, entro 60 giorni dalla notifica, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell'infrazione. Se queste informazioni non vengono comunicate, il proprietario deve pagare una sanzione amministrativa che va da 250 a 1000 euro, ma non perde i punti della patente.

## **Come recuperare i punti persi della patente**

Se si perdono tutti i punti, viene disposta la revisione della patente: bisogna cioè sostenere nuovamente gli esami di teoria e di pratica.

Se i punti non sono ancora esauriti, seguendo degli appositi corsi e' possibile recuperare 6 punti per le patenti A e B e 9 punti per le patenti C o D.

I corsi sono svolti presso le autoscuole e altri soggetti autorizzati dal ministero dei Trasporti (l'elenco completo si puo' consultare sul sito [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it), selezionando in home page la voce "cittadino" e poi "ricerca dei centri di recupero punti patente").

Chi ha perso solo una parte dei punti e per 2 anni consecutivi non commette piu' infrazioni, si vede ricostituire in modo automatico, il patrimonio integrale di 20 punti.

Chi infine mantiene per 2 anni consecutivi il punteggio pieno di 20 punti, e' "premiato" con l'assegnazione di altri 2 punti (fino ad un massimo di 30).

L'accredito dei punti e' automatico: non bisogna richiederlo e non occorre telefonare al numero 848-782782 del "Servizio Informazione Patente a Punti".

## **Che tipo di patente e' richiesta ai cittadini stranieri che circolano in Italia**

Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero puo' guidare sul territorio italiano purché non sia residente in Italia da piu' di un anno. Se si tratta di una patente extracomunitaria, questa deve essere accompagnata da un permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente).

Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, bisogna distinguere se si tratta di patenti UE o non UE.

I titolari di patente di guida rilasciata da uno stato UE possono continuare a guidare senza essere obbligati alla conversione.

I titolari di patenti di guida rilasciate da paesi extracomunitari sono obbligati alla conversione, che puo' pero' solo essere concessa per le patenti rilasciate da alcuni Stati esteri con i quali l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocita' .

Per ulteriori informazioni e' possibile rivolgersi per ragioni di competenza in materia , al locale Ufficio della Motorizzazione Civile oppure consultare il sito [www.infrastrutturetrasporti.it](http://www.infrastrutturetrasporti.it)

## **Revisione dei veicoli**

Tutte le autovetture e gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate devono essere sottoposti a revisione entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Tutti gli altri autoveicoli (autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, rimorchi, taxi, autobus, autoambulanze, veicoli a noleggio etc...) devono essere sottoposti a revisione annuale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi, per ragioni di specifica competenza, al locale Ufficio della Motorizzazione Civile oppure al sito [www.infrastrutturetrasporti.it](http://www.infrastrutturetrasporti.it)

## **Bollino Blu**

Tutti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori circolanti nel territorio del Comune di Roma, anche se dotati di dispositivo ecologico o impianto a gas devono essere sottoposti, una volta l'anno, al controllo dei gas di scarico.

L'operazione si puo' effettuare presso tutte le officine autorizzate da ACEA; oppure, esclusivamente in fase di revisione, presso il locale Ufficio della Motorizzazione Civile.

Per coloro che circolano senza bollino blu sono previste severe sanzioni e il divieto di circolazione.

Sono esentati dalla norma gli autoveicoli ed i motoveicoli registrati come storici, .

Per ulteriori informazioni rivolgersi, per ragioni di specifica competenza, al Comune di Roma oppure rivolgersi al sito [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it)

## **Come ottenere il permesso di parcheggio nelle strisce blu**

Hanno diritto al permesso di sosta in zona tariffata:

- i cittadini residenti nelle zone con soste a pagamento (fino ad un massimo di due veicoli a persona)
- i cittadini domiciliati nelle zone con soste a pagamento, a condizione che siano residenti fuori della Provincia di Roma e possano esibire un titolo di proprietà dell'appartamento, o contratto di affitto, o comodato d'uso in aggiunta a due utenze domestiche. (solo un veicolo a persona). Il permesso vale un anno dalla data del rilascio
- gli artigiani delle zone con soste a pagamento iscritti all'Albo Provinciale dell'Artigianato, a condizione che l'attività comporti trasporto attrezzature o strumenti di lavoro (solo un veicolo per attività artigianale).

Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente l' ATAC, competente per materia, al numero di telefono 0657003 oppure consultare il sito [www.atac.roma.it](http://www.atac.roma.it)

## **Agevolazioni alla circolazione per disabili**

I disabili possono ottenere speciali permessi quali: contrassegno per il parcheggio, contrassegno per l'accesso nella zona ZTL.

Tutte le informazioni sulla mobilità delle persone con disabilità possono essere richieste al:  
Numero Verde persone con disabilità - 800.154.451 dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00  
fax +39.06.4695.2087 oppure scrivere a [infodisabili@atac.roma.it](mailto:infodisabili@atac.roma.it) (solo per informazioni)

## **Chi paga le multe**

Normalmente è tenuto al pagamento delle multe l'autore materiale dell'infrazione, cioè il conducente. Ma anche il proprietario del veicolo è responsabile in solido. Chi paga per primo libera l'altro. Le eventuali sanzioni accessorie (sospensione o ritiro della patente) si applicano però solo al conducente del veicolo.

Tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria possono essere pagate in forma ridotta - cioè il minimo fissato dalle singole norme - entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Non è consentito il pagamento in misura ridotta per i reati più gravi non punibili con sanzione pecuniaria amministrativa.

## **Notifica della multa**

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro 150 giorni all'effettivo trasgressore oppure, se questo non è identificato, ad uno dei soggetti obbligato in solido, (secondo quanto risulta dai registri PRA o DDt). Il giorno da cui decorre tale termine è quello della commessa violazione.

In caso di contestazione della multa è possibile rivolgersi al Giudice di Pace o, in alternativa al Prefetto, entro 60 giorni dalla violazione o dalla data di notifica.

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito [www.aci.it](http://www.aci.it) nella sezione "per circolare". Nella stessa sezione sono disponibili i modelli per l'istanza del ricorso sia al Giudice di pace che al Prefetto.

## **Mancata trascrizione di un passaggio di proprietà**

Se l'acquirente non trascrive al Pra il passaggio di proprietà il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo e quindi può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tassa

auto non versata, contravvenzioni al codice della strada).

Per ovviare a queste conseguenze sono previsti una serie di rimedi:

- trascrizione a tutela del venditore

il venditore rimasto intestatario puo' richiedere la trascrizione di un nuovo atto, rinnovando la dichiarazione di vendita; in questo caso non e' necessario esibire il Certificato di Proprieta'

- perdita di possesso per dichiarazione sostitutiva

L'intestatario puo' effettuare una perdita di possesso con un'autocertificazione ove dichiara l'indisponibilita' del mezzo (il modulo e' in distribuzione gratuita nei ns. uffici). Tale formalita' non e' pero' retroattiva, decorre dalla data di presentazione al PRA e offre la sola tutela fiscale (cessazione dall'obbligo del pagamento del bollo auto e delle multe da infrazione stradale)

- ricorso al Giudice di Pace

E' possibile ricorrere al Giudice di Pace per ottenere una sentenza che produca gli effetti di un trasferimento di proprieta' (se si dispone dei dati dell'acquirente) o di una perdita di possesso. La sentenza ha il vantaggio di essere retroattiva, libera cioe' il vecchio intestatario al Pra da qualsiasi responsabilita'.

Al Giudice dovra' essere evidenziato lo svolgersi dei fatti e dovranno essere prodotte tutte le prove possibili (es. documenti in originale o in copia,) anche testimoniali.

Copia conforme della sentenza definitiva andra' depositata dalla parte interessata al Pra per la trascrizione (il Pra non procede d'ufficio alla trascrizione).

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito [www.aci.it](http://www.aci.it) alla sezione "per circolare".